11

BANDO

Per le Armi, e Munizioni, che debbonsi somminiſtrare dalle Università per i Cordoni sì Maritimi, che Trasversali in queſte due Provncie di Calabria.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

Digitized by Google

434

Digitized by Google

CARLO
PER LA GRAZIA DI DIO RE

Delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana &c.

D. GIACOMO GIUSEPPE

CONTE DI EMAHONY Tenente Generale dè Regali Eserciti di S. M., Ministro Militare della suprema Giunta di Guerra, Castellano del Castello di S. Elmo, Inspettore Generale della Cavalleria, e Dragoni, e Vicario Generale colla facoltà illimitata del Modum Belli nelle due Provincie di Calabria.

Considerandosi dà Noi, che la buona custodia dè Cordoni così Maritimi, che Trasversali, non solamente dipende dall' esser fornito ciascun Posto di Guardie, e Sentinelle da Noi già stabilite; ma che queste ancora sian provedute dalle necessarie Armi, e Munizioni, per incuter timore, e far resistenza à coloro, che contro gli Ordini della M. S, e Nostri, ardissero dà Luoghi, o infetti, o sospetti dal corrente Contaggio, e perciò interdetti, oltrepassare i limiti dè Cordoni sudetti, e introdursi furtivamente, o con violenza negli altri Luoghi sani, e da medesimi separati; e avendo Noi ocularmente osservato nell' ultima Nostra Revista del Cordon Trasversale dà S. Eufemia à Squillace, che molte Università abbian destinato 'l loro Contingente di Uomini, per la custodia di questo, sprovveduti di Armi, e Munizioni; e inoltre attenti li varj Ricorsi, che ci vengono per parte dè Ministri, quali sopraintendon alla direzion dè riferiti Cordoni; rappresentandoci gli Uni, che alcune Università somministrano le dette Armi con lentezza; Altri, che le ritirano doppo di averle somministrate, e che molte delle medesime le disperdono per frode dè Paesani, à cui sono state consegnate; Pertanto volendo Noi riparare à sì gravi inconvenienti, abbiam stimato fare il presente Bando, che per maggior chiarezza, e intelligenza abbiam diviso nè seguenti Capi.

I. Le Università, che contribuiscon la Gente per la custodia dè Cordoni, dovranno somministrare le Armi da fuoco corrispondenti, e i Sindaci di queste potranno costringere i loro respettivi Cittadini, senza eccezzion veruna di Foro, quantunque Ecclesiastico, à contribuirle per questo fine, sotto pena di Docati

Cen-

Cencinquanta.

II. Le Armi sudette dovranno essere della longhezza di quattro palmi, e mezo, fino à cinque, atte à sparare, e se non si potessero aver tutte di questa misura, si potranno ammettere altre Armi da fuoco, quantunque proibite dalla Reggia Pramatica, sempre però, che non sieno Pistole; non intendendosi perciò permesso à Paesani, che vanno alla guardia, l' asportazion delle medesime, mà dovranno queste essere trasportate à spese delle Università nelle Baracche, e ivi caricarsi, e restar fisse, per uso delle Sentinelle.

III. Per ogni Arma dimeno, che le Università avranno somministrate per il giorno ultimo del corrente Mese di Novembre, dovranno pagare Docati Cinque, che si dovranno introitare in potere dè respettivi Tesorieri delle due Provincie per li diece dell' entrante Decembre; e à tal effetto gli Uditori, e Direttori del Cordone formeranno due Relazioni della mancanza di dette Armi nel diloro Distretto per tutto 'l sudetto giorno ultimo di Novembre, e ne rimetteranno una à Noi, e l' altra à sudetti Tesorieri, quali destineranno i Commissarj à tutte le Università, che non avendo contribuito il giusto numero dell' Armi, non avranno pagato per li diece del sudetto entrante Mese i riferiti Docati Cinque; e saranno tenuti li stessi Tesorieri, à tener conto separato di questo introito, per potersi dar da Noi ulteriori provedimenti.

IV. Essendo stabilito nel primo Capitolo del presente Nostro Bando, che possano i Sindaci delle Università costringere i loro Cittadini, senza eccezzion di Persone, à contribuire sotto l' enunciata pena di Docati Cencinquanta, le Armi per servizio del Cordone, percio' qual' ora per incuria, o parzialità dè medesimi Sindaci, non se ne contribuisse il numero assegnato, o fosse questo meno della metà, dovrà ciascun di loro in tal caso pagar del proprio la Multa di Docati Cento, oltre i Docati Cinque dà pagarsi, come sopra, per ogni Schioppo mancante; e i Tesorieri dovranno destinare i Commissarj, essendone dall' Uditore, o Direttori richiesti, per esiggere queste pene.

V. Gli Uditori, e Direttori non ammetteranno quelle Armi, che fossero affatto inutili, pero' quelle, che potessero servire, mediante qualche risarcimento, le dovranno ricevere, con farle ricomporre à spese delle Università, che le avran presentate, e à questo effetto faranno venire dà Paesi vicini li Maestri per comporle.

VI. Delle spese, che occorreranno per il divisato risarcimento, dovranno i riferiti Uditori, o Direttori rimettere trè

Rela-

Relazioni, una all' Università; con ordine di pagare, e introitare nella Teforeria, l' importo di dette fpefe, nel termine di Giorni Otto, da principiare dal giorno della notificazione; altre à i Teforeri, affinche fian intefi di quefta efazzione, da farfi per mezzo dè Commiffarj, in caso di tardanza; e Una à Noi, per Noftra intelligenza.

VII. Allegandofi dà qualche Univerfità una fisica infufficienza à poter contribuire tutte le Armi bisognevoli per la Gente, ch' ella fomminiftra alla Guardia, dovrà giuftificarla con documenti all' Uditore, o Direttore del Cordone, dove ftà affegnata la fua Gente, e quefto farà tenuto à coftringere le Univerfità vicine à fupplirle, fotto l' enunciata pena di Docati Cencinquanta; facendone indi à Noi relazione, doppo di averle fatte provedere, o in difetto pagata la pena; Ben intefo pero', che non faranno mai ammeffe le fcuse della riferita fisica infufficienza, qualor non fe nè fomminiftrino la metà di quelle, che faranno ftate affegnate all' Univerfità per il fuo contingente.

VIII. Se la difficoltà in ritrovar il compimento dell' Armi confifteffe nel provedere di quefte, o li Cordoni, o li Raftelli delle Città, e Terre, ftabiliti, per non ammetter Veruno, che non fia munito di Bolletta di Sanità dal Luogo, dà dove viene; in tal cafo dovrà fempre anteporfi 'l provedimento del Cordone à quello dè Raftelli delle Città, e Terre; poichè quefte ftanno meno efpofte alla furtiva introduzzione; e con l' affiftenza di tutto 'l Publico poffono meglio cuftodirsi, e opporfi à qualunque violenza.

IX. Le Armi introdotte una volta, e collocate nelle Baracche di Cordoni, e della Marina dovranno ivi reftar fempre fiffe, ficcome ftà ftabilito nel Capitolo Secondo; e percio' fempreché fi mutin le Guardie dovranno le medefime Armi confegnarfi à i refpettivi Caporali, che faranno tenuti à far altra confegna all' altri Caporali, che fubentreranno in loro luogo, e 'l Deputato Civile nè dovrà effer Sopraintendente, e averà 'l pefo di far feguire la confegna fudetta con ogni puntualità.

X. E in ogni caso, che s' incontraffe mancanza nella confegna, dovrà immediatamente 'l riferito Deputato darne conto all' Uditore, o Direttore nel fuo Diftretto, acciò poffa coftringere il Deputato anteceffore, à pagar di propio Danaro 'l prezzo di quelle Armi, che faranno mancanti, o pure 'l rifarcimento, fe faranno rotte, e rimarrà à carico dell' Univerfità il rimpiazzarle con quefto Danaro, che dovrà 'l Deputato puntualmente sborzare a tal effetto.

XI.

XI. Ritrovando 'l Deputato la mancanza, e non rivelandola, per fini particolari, e parzialità, all' Uditore, o' Direttore del Cordone, incorrerà nella Pena di sei mesi di Carcere, e sarà tenuto à pagare 'l medesimo Danaro, à cui sarebbe stato costretto il Deputato antecessore non denunciato.

XII. Scovrendosi li Paesani, sian Soldati, o Caporali, ch' averanno commesso 'l furto dell' Armi, saranno condannati alla pena della Frusta, che dovrà seguire nel Cordone, e à trè Anni di Carcere, oltre all' esser obligati alla restituzion delle sudette Armi, o del prezzo delle medesime per rimborzarlo al Deputato, che l' avrà di già pagate in esecuzione del precedente Capitolo.

XIII. Le Armi, che per incuria del Paesano si saranno rotte, o scomposte, si dovranno risarcire à sue spese, da dedursi dal Carlino diario, che li si paga, e dovrà Questi rimaner di piantone, o sia di guardia, fino ch' abbia scontata la spesa del risarcimento; e si dovrà far avvisare dal Deputato alla dilui Università d' inviare un Uomo meno, fino al compimento del pagamento.

XIV. Riconoscendosi la rottura di alcune dell' Armi d' una Baracca, e non potendosene scovrir l' Autore, in questo caso saranno tenuti tutti gli Uomini destinati per questa medesima Baracca, eccettuato 'l Deputato Civile, à pagar la spesa del sudetto risarcimento, e dovrà questa scontarsi, nel medesimo modo espressato, del Carlino diario.

XV. Dovranno le Università provedere diece carichi di Munizione per ogni Arma da fuoco, e rimpiazzare quelli, che si fossero adoprati nel servizio del Cordone, o in vece di ciascun di questi pagare Grana quattro, co' quali l' Uditore, o Direttori saranno tenuti à mantenere compiti li diece carichi sudetti; e à questo effetto si è dato ordine agli Affittatori dell' Arrendamento della Polvere in queste due Provincie, di somministrarne all' Uditore, e Direttori quella quantità, che verrà loro richiesta, mediante pagamento; mantenendone un deposito, dove stimeranno più commodo questi Ministri, quali a riflesso del vantaggio, che loro puo' risultare, dal ritenere grana quttro, sopra ogni carico mancante, dovranno fare l' anticipazione della compra di detta Polvere, e Palle, per somministrare à i bisogni, che possono occorrere.

XVI. Se alcun dè Paesani di guardia impiegasse malamente qualche carico, o pure se lo rubbasse, le li dovrà scontare Grana quattro per ogn' uno, sopra 'l sudetto Carlino diario; prevenendo, che non se gli paghi questo, se non doppo la ricogni-

gnizion dell' Armi, e dè carichi, e non baſtando 'l dovuto, per ſupplire alle ſpeſe dè carichi, malamente impiegati, o rubati, dovra' rimanerſi di piantone, come ſopra, fino all' intièra ſodiſfazione.

XVII. Non ſi ammetterà ſcuſa veruna al Paeſano, per giuſtificarsi, di non aver ricevuto 'l compimento dè diece carichi, o pure lo Schioppo con lesione della guardia, che lo ha mutato; poiche Egli è tenuto a riconoſcer il tutto, nell' atto della conſegna, con l' intervento, e aſſiſtenza del Caporale, e deve allora ricorrere per ogni mancanza al Deputato civile, che ſopraintende a queſta dipendenza.

INcarichiamo à tutti gli Uffiziali ſopraintendenti dè Cordoni di qualunque grado si ſieno, di promuovere, e procurare l' eſecuzione di tutti gli eſpreſſati Capitoli; reſtando a loro carico di farci Relazione di tutte le controvenzioni, ch' occorreranno, e che debbano in caſo di biſogno dare gli Ordini, ſtimeranno neceſſarj, e opportuni a' tutti li Governadori locali, coſsì Reggj, come Baronali, a quali ordiniamo, che per l' intiera eſecuzione di detti Noſtri ſtabilimenti, debbano preſtarli tutta la più pronta ubidienza, ſotto la Pena della diſgrazia di S. M. e altre a Noſtro arbitrio riserbate.

E Accioché la preſente Noſtra diſpoſizione ſia nota a tutti, e ſortisca la ſua intiera oſſervanza, e non ſi poſſa da veruno allegare cauſa d' ignoranza, per sfugire le pene da Noi in queſto Bando comminate; Ordiniamo, che ſi publichi, non ſolo in tutti i Luoghi delle due Provincie, che ſon tenuti a contribuire tanto gli Uomini, che l' Armi e Munizioni, ma eziandio nè Cordoni medeſimi.

Dato dalla Noſtra Reſidenza di Catanzaro la 1. Novem. 1743.

IL CONTE DI MAHONY

Triſone Preta

VA1
1545805

440

Digitized by Google